

**Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione  
(Ordinanza sul materiale di moltiplicazione)**

Modifica del ...

Avamprogetto del 15.01.2013

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sul materiale di moltiplicazione è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*In tutta l'ordinanza l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con il termine «UFAG», nel caso in cui si riferisca all'Ufficio federale dell'agricoltura.*

*Ingresso*

visti gli articoli 148a capoverso 3, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 162, 164 e 177 della legge del 29 aprile 1998<sup>2</sup> sull'agricoltura (LAgr);

visti gli articoli 16 capoverso 2, 17 capoversi 2 e 6 e 19 della legge del 21 marzo 2003<sup>3</sup> sull'ingegneria genetica (LIG),

*Art. 9a cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> Il materiale di una varietà geneticamente modificata può essere commercializzato o importato soltanto se la varietà è autorizzata.

<sup>4</sup> Al materiale di piante geneticamente modificate non commercializzate o importate come varietà si applicano, per analogia, le disposizioni concernenti le varietà geneticamente modificate.

*Art. 9b* Autorizzazione per la commercializzazione di varietà geneticamente modificate

<sup>1</sup> L'autorizzazione per la commercializzazione di varietà geneticamente modificate è rilasciata se:

- a. sono soddisfatte le esigenze dell'ordinanza del 10 settembre 2008<sup>4</sup> sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA) e, se esiste un catalogo delle varietà per la specie in questione, le condizioni di ammissione secondo l'articolo 5;
- b. le istruzioni e informazioni per l'impiego del materiale di moltiplicazione geneticamente modificato e del relativo raccolto contengono almeno i dati secondo l'allegato, comprovati da studi scientifici, e garantiscono che:
  1. la produzione di prodotti senza organismi geneticamente modificati sulle superfici di gestori confinanti non venga pregiudicata, e
  2. l'acquirente prenda misure per la separazione del flusso di merci; e
- c. tale varietà è stata all'occorrenza autorizzata dalle autorità competenti anche per la commercializzazione come derrata alimentare o alimento per animali.

<sup>2</sup> Il titolare dell'autorizzazione deve verificare costantemente se le istruzioni e informazioni soddisfano le esigenze di cui al capoverso 1. Se constata che tali esigenze non sono rispettate, questi deve richiedere all'UFAG l'esecuzione di modifiche. L'UFAG può esigere un rapporto annuale sui risultati della verifica.

*Art. 9c* Procedura d'autorizzazione per la commercializzazione di varietà geneticamente modificate

<sup>1</sup> Le domande d'autorizzazione per la commercializzazione di varietà geneticamente modificate devono essere presentate all'UFAG.

<sup>2</sup> La domanda deve contenere la documentazione necessaria, segnatamente devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 9b.

<sup>3</sup> L'UFAG dirige e coordina la procedura d'autorizzazione tenuto conto dell'OEDA e rilascia l'autorizzazione. Effettua gli esperimenti in pieno campo eventualmente necessari per il rilascio dell'autorizzazione soltanto se sono adempiute le esigenze dell'OEDA.

<sup>4</sup> Se le condizioni di cui all'articolo 148a capoverso 1 LAgr sono adempiute, l'UFAG può rifiutare l'autorizzazione, vincolarla a oneri o a condizioni oppure ritirarla per una varietà geneticamente modificata già in commercio.

*Art. 14a* Istruzioni e informazioni per l'impiego di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato e del relativo raccolto

<sup>1</sup> Chiunque commercializza materiale geneticamente modificato deve fornire agli acquirenti istruzioni e informazioni secondo l'articolo 9b capoverso 1 lettera b e capoverso 2 e richiedere loro una conferma scritta della presa d'atto.

<sup>2</sup> Chiunque trasmette materiale di moltiplicazione geneticamente modificato o incarica terzi di impiegarlo deve consegnare le istruzioni e richiedere una conferma scritta della presa d'atto.

RS .....

- <sup>1</sup> RS **916.151**
- <sup>2</sup> RS **910.1**
- <sup>3</sup> RS **814.91**
- <sup>4</sup> RS **814.911**

2011-.....

Art. 14b Tenuta del registro

<sup>1</sup> Ad ogni livello commerciale bisogna tenere un registro sui seguenti dati:

- a. nome e indirizzo del fornitore;
- b. nome e indirizzo di ogni acquirente; e
- c. specie, varietà, numero di partita e denominazione con identificatori unici secondo l'allegato del Regolamento (CE) n. 65/2004<sup>5</sup> relativo al materiale vegetale di moltiplicazione.

<sup>2</sup> I registri vanno conservati per almeno dieci anni e, su richiesta, presentati alle autorità preposte all'esecuzione.

Art. 14c Separazione del flusso di merci

<sup>1</sup> Chiunque importa, produce, confeziona o commercializza materiale di moltiplicazione geneticamente modificato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per separare il flusso di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato da quello geneticamente non modificato. In particolare occorre prendere misure per evitare le seguenti mescolanze:

- a. mescolanza di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato con materiale geneticamente non modificato;
- b. mescolanza di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato autorizzato con materiale di moltiplicazione geneticamente modificato non autorizzato.

<sup>2</sup> Per evitare le mescolanze di cui al capoverso 1 occorre identificare in particolare i punti lungo il flusso di merci in cui queste possono verificarsi nonché definire disposizioni e misure per tali punti.

<sup>3</sup> Occorre verificare regolarmente l'idoneità delle misure e documentare per iscritto l'esecuzione della verifica.

<sup>4</sup> Le persone incaricate dell'esecuzione delle misure devono essere in possesso di una formazione adeguata.

<sup>5</sup> All'UFAG va concessa, su richiesta, la possibilità di prendere visione di tutta la documentazione relativa al flusso di merci.

Art. 14d Valori di tolleranza

<sup>1</sup> Una partita che contiene meno dello 0,5 per cento di materiale di moltiplicazione di una varietà geneticamente modificata non autorizzata e la cui compatibilità con l'ambiente è stata appurata in una procedura secondo l'OEDA o in una procedura estera equivalente in condizioni paragonabili può essere commercializzata senza autorizzazione, se:

- a. gli organismi geneticamente modificati sono autorizzati in virtù dell'articolo 22 dell'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>6</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, quando la varietà in questione è destinata alla fabbricazione di generi alimentari, additivi o coadiuvanti tecnologici ai sensi di detta ordinanza o di prodotti che servono a fabbricarne; o
- b. gli organismi geneticamente modificati figurano sulla lista degli alimenti per animali OGM in virtù dell'articolo 62 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>7</sup> sugli alimenti per animali, quando la varietà in questione è destinata alla fabbricazione di materie prime per alimenti per animali ai sensi di detta ordinanza; o
- c. la varietà in questione è destinata soltanto alla fabbricazione di materia prima rinnovabile o è utilizzata soltanto nell'ortoflorovivaismo a titolo professionale.

<sup>2</sup> Previa approvazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l'UFAG pubblica una lista degli organismi geneticamente modificati che soddisfano le esigenze di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Se, per una determinata specie, la norma di purezza varietale minima è superiore al 99,5 per cento, il valore di tolleranza diminuisce in maniera corrispondente.

<sup>4</sup> L'UFAG può definire i metodi di analisi per il controllo della percentuale di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato.

<sup>5</sup> Se ci sono ragioni di ritenere che un organismo geneticamente modificato ai sensi del capoverso 1 presenti un rischio per l'ambiente o direttamente per l'essere umano, l'UFAG, previa approvazione dell'UFAM, annulla il valore di tolleranza per questo organismo.

Art. 22 cpv. 6

<sup>6</sup> Esso può pubblicare le istruzioni e informazioni di cui all'articolo 9b capoverso 1.

II

L'ordinanza del 16 giugno 2006<sup>8</sup> sulle tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura è modificata come segue:

Allegato I punto 4.4

4.4 Trattamento di una domanda d'autorizzazione di una varietà geneticamente modificata (art. 9c) 30 000-120 000

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 2004 che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati, GU L 10 del 16.01.04, p. 5.

<sup>6</sup> RS 817.02

<sup>7</sup> RS 916.307

<sup>8</sup> RS 910.11

III

La presente modifica entra in vigore il ...

.....

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

**Istruzioni per l'impiego di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato e del relativo raccolto**

Le istruzioni per l'impiego di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato e del relativo raccolto devono contenere, in aggiunta alle condizioni dell'autorizzazione, almeno quanto segue:

1. la caratterizzazione del materiale di moltiplicazione geneticamente modificato con dati quali:
  - a. l'identificatore unico riconosciuto a livello internazionale secondo l'articolo 14b capoverso 2;
  - b. le proprietà del materiale di moltiplicazione geneticamente modificato;
  - c. le possibili ripercussioni delle proprietà geneticamente modificate sull'impiego sostenibile di piante e animali.
2. Istruzioni e informazioni per evitare l'allofecondazione specifica della coltura con piante coltivate limitrofe della stessa specie; in particolare i criteri da osservare ed eventuali metodi di calcolo per la distanza di isolamento da rispettare nel caso in questione. In particolare sono determinanti i seguenti criteri:
  - a. dimensione e forma del campo;
  - b. quantità di polline della varietà;
  - c. caratteristiche geografiche e topografiche;
  - d. condizioni climatiche locali, in particolare brezze di valle;
  - e. proprietà d'impollinazione estranea della varietà.
3. Istruzioni e informazioni per controllare e lottare contro la crescita spontanea con misure specifiche per la coltura quali:
  - a. avvicendamento delle colture;
  - b. pause di coltivazione;
  - c. preparazione del letto di semina;
  - d. misure post raccolto come lavorazione del suolo e lotta alla crescita spontanea;
  - e. eliminazione degli stoloni.
4. Istruzioni e informazioni per evitare lo sviluppo di resistenze in organismi bersaglio.
5. Istruzioni e informazioni per garantire flussi di merci separati adottando tutte le misure tecniche, personali e organizzative necessarie, segnatamente per:
  - a. evitare mescolanze nelle attrezzature agricole;
  - b. pulire le attrezzature agricole;
  - c. evitare mescolanze durante il deposito e il trasporto;
  - d. evitare perdite nel trasporto.
6. Istruzioni e informazioni per evitare la diffusione indesiderata nell'ambiente di piante geneticamente modificate.